

Allegato "A" al n. _____ di repertorio

STATUTO LARIOFIERE

Art. 1 - E' costituito un Ente denominato LARIOFIERE, con sede legale ed amministrativa in Erba, presso il quartiere fieristico di viale Resegone.

Art. 2 - Scopi dell'Ente sono la promozione e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche (fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato), sia periodiche che occasionali, di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

L'Ente può promuovere e svolgere convegni e congressi di natura economica, scientifica e culturale, nonché servizi accessori all'attività principale.

L'Ente ha tutti i poteri e le facoltà connessi e necessari per compiere ogni e qualsiasi operazione idonea al conseguimento di tali scopi.

L'attività dell'Ente è di pubblico interesse, ed è svolta in armonia con la normativa che regola la materia.

L'Ente non ha fini di lucro. In particolare è vietata la distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

L'Ente potrà comunque svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie complementari e funzionali all'attività principale con l'esclusione di quelle riservate per legge.

Art. 3 – Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Soci Fondatori:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco
- Comune di Erba

b) Soci Promotori:

Provincia di Lecco;

altri enti locali territoriali eventualmente ammessi ai sensi del successivo articolo 4;

c) Soci Ordinari.

Art. 4 – Possono far parte dell'Ente quali Soci Ordinari enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e siano ammessi, previo gradimento espresso dai Soci Fondatori, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La medesima procedura è prevista per l'eventuale ammissione di enti locali territoriali quali Soci Promotori.

Nella richiesta di ammissione, il richiedente assume l'impegno al pagamento di contributi speciali eventualmente deliberati e richiesti a norma del successivo articolo 5.

I Soci Promotori e Ordinari dovranno versare al momento dell'ammissione un apporto determinato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) Apporti dei Soci;
- b) Utili indivisi;
- c) Eventuali contributi speciali per particolari attività, versati dai Soci in forza di specifiche deliberazioni assembleari;
- d) Donazioni, lasciti, legati e contributi di terzi a favore dell'Ente.

Art. 6 - Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

La Segreteria degli Organi è affidata alternativamente ai Segretari Generali delle Camere di Commercio di Como e di Lecco ogni triennio.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, Promotori e Ordinari.

I Soci sono portatori di voto nel seguente modo:

1) quanto ai Soci Fondatori:

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como: n. 30 (trenta) voti;

- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco: n. 30 (trenta) voti;

- Comune di Erba: n. 10 (dieci) voti;

2) quanto ai Soci Promotori: n. 6 (sei) voti ciascuno;

3) quanto ai Soci Ordinari: n. 1 (uno) voto ciascuno.

I Soci diversi dalle persone fisiche interverranno all'Assemblea dei Soci mediante delegato nominato nelle forme di legge.

E' ammessa la delega solamente nei confronti di altro Socio.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci provvede a:

a) approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente;

b) stabilire le direttive strategiche per l'attuazione degli scopi dell'Ente;

c) decidere in merito alle richieste di ammissione quali Soci dell'Ente;

d) nominare il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) deliberare in merito agli argomenti alla stessa sottoposti da parte del Consiglio Direttivo;

f) deliberare le modifiche al presente Statuto.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci è convocata:

a) dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente per gli adempimenti previsti dallo Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

b) su iniziativa di almeno due dei Soci Fondatori e Promotori ovvero di almeno il dieci per cento dei voti complessivamente spettanti ai Soci;

c) dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dovrà avvenire per lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere

l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Tali modalità di convocazione possono essere sostituite, a giudizio degli amministratori, da messaggio fax o di posta elettronica semplice, a condizione che i Soci abbiano espressamente comunicato il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica semplice da utilizzare a tal fine.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai Soci ed in seconda convocazione con la partecipazione di una quota pari a un terzo dei voti complessivamente spettanti ai Soci.

L'Assemblea dei Soci può tenersi per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; dovrà comunque risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Assemblea dei Soci in audio o video conferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea dei Soci è comunque validamente costituita, anche in assenza di convocazione rituale, con l'intervento della totalità dei Soci, e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. In tale ipotesi ciascuno dei Soci può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.

Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai Soci intervenuti in Assemblea, fatta eccezione per:

a) le deliberazioni inerenti le materie di cui al precedente articolo 8 lettera d), per le quali occorre la maggioranza semplice dei voti complessivamente spettanti ai Soci;

b) le deliberazioni inerenti le materie di cui al precedente articolo 8 lettera f), per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Soci;

c) le deliberazioni di cui all'art. 16, lettera b).

Delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre consiglieri, per un totale di cinque componenti nominati dall'Assemblea dei Soci.

Tre consiglieri sono nominati su designazione, in ragione di uno per ciascun Ente, della Camera di Commercio di Como, della Camera di Commercio di Lecco e del Comune di Erba. Un consigliere è nominato su designazione congiunta della Camera di Commercio di Como e della Camera di Commercio di Lecco. Un consigliere è nominato su designazione congiunta dei Soci Promotori.

Le designazioni si intendono vincolanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 lettera d), possono essere scelti esclusivamente tra i componenti in rappresentanza dei Soci Fondatori.

Qualora il Presidente sia nominato tra i componenti designati dalle Camere di Commercio, Vice Presidente sarà il Consigliere in rappresentanza del Comune di Erba.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel periodo intercorrente tra la scadenza della carica e il momento dell'accettazione dell'incarico da parte dei componenti di nuova nomina, il Consiglio Direttivo scaduto continua a esercitare le proprie funzioni.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a emolumenti a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo è convocato a iniziativa del Presidente e, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato a richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione dovrà avvenire per lettera raccomandata, messaggio fax, telegramma o messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione rituale, con la presenza di tutti i suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo:

- a) decide le azioni necessarie per dare attuazione alle direttive strategiche stabilite dall'Assemblea dei Soci;
- b) delibera su ogni argomento che non sia riservato, dallo Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci, svolgendo tutto quanto necessario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente e promuovendo ed organizzando l'attività;
- c) predispone il programma annuale di attività;
- d) predispone il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) provvede alla nomina del Direttore, all'attribuzione al medesimo di poteri e deleghe e alla determinazione del relativo compenso;
- f) nomina e revoca i dirigenti;
- g) approva, su proposta del Direttore, lo schema della struttura organizzativa dell'Ente;
- h) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri, non riservati allo stesso per legge, a singoli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito libro tenuto secondo le norme di legge.

Per la predisposizione del programma annuale di attività, il Consiglio Direttivo considererà le esigenze e le proposte espresse dal Comitato Consultivo indicato dalle Camere di Commercio di Como e di Lecco. Il Comitato è composto sino ad un massimo di 10 membri, rappresentanti delle Associazioni di categoria del territorio e i componenti dello stesso non hanno diritto ad emolumenti a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, dispone e controlla l'esecuzione dei deliberati, provvede a quanto necessario per attuare la gestione dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci. All'atto della nomina, l'Assemblea dei Soci provvede a individuare il componente al quale spetta la carica di Presidente del Collegio.

I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

I componenti del Collegio durano in carica per un triennio e sono liberamente rieleggibili.

Il Collegio svolge i compiti di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, effettuando con cadenza trimestrale la verifica di cassa e predisponendo la relazione al bilancio d'esercizio.

Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci secondo la normativa vigente.

Art. 14 - Al Direttore compete, nei limiti delle direttive precisate dal Consiglio Direttivo:

a) organizzare l'attività dell'Ente incaricandosi dell'operatività ordinaria dello stesso;

b) mantenere in efficienza e corretto stato l'immobile, le attrezzature, l'impiantistica di proprietà dell'Ente;

c) stipulare contratti ed assumere impegni connessi alla gestione ordinaria dell'attività dell'Ente;

d) assumere e licenziare personale dipendente, curare gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro ed organizzare le mansioni e l'attività del personale stesso;

e) adempiere agli obblighi in materia di disciplina delle manifestazioni fieristiche.

Art. 15 - L'esercizio dell'Ente chiude ai fini contabili il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio, redatti nei termini di cui all'articolo 8, devono essere corredati da una relazione del Consiglio Direttivo e, limitatamente al bilancio d'esercizio anche da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Ente nei quindici giorni anteriori alla data fissata per l'adunanza dell'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione.

Art. 16 - L'Ente può cessare:

a) per impossibilità di conseguire gli scopi statutari;

b) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza di tre quarti dei voti complessivamente spettanti ai Soci, purché in tale maggioranza siano rappresentati tutti i Soci Fondatori.

Art. 17 - In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore che provvederà alla estinzione di tutte le obbligazioni e alla realizzazione del residuo patrimonio.

L'eccedenza attiva sarà ripartita fra tutti i Soci in proporzione agli apporti effettuati; analogamente avverrà nel caso di eccedenza passiva.

Nel caso di riparto di eccedenza attiva ogni Socio è impegnato a destinare le somme così acquisite alla promozione di attività di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro dei territori di competenza.

Nella realizzazione dei beni immobili e degli ulteriori beni residui il Comune di Erba potrà esercitare il diritto di prelazione.

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.